

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 10 luglio 1890, *Ric. Ferrero e Mellino, Comune di Castagnola*.

Elezioni amministrative — Candidati aventi uguale cognome, nome, paternità e professione — Indicazione della residenza (L. com. prov., art. 74, 81).

Quando si trovino iscritti nelle liste due elettori aventi lo stesso nome e cognome, e la stessa paternità e professione, ma residenti in due diverse frazioni del Comune, sono valide le schede nelle quali, per distinguere il candidato dal suo omonimo, siasi aggiunta anche l'indicazione del luogo di residenza del medesimo.

La Sezione, ecc. — (*Omissis*). — Attesochè nè il Consiglio comunale, nè la Giunta amministrativa, nè i controricorrenti abbiano, non che dimostrato, neppure affermato sul serio che l'aggiunta di Salsasio al nome del candidato Ferrero Giorgio fu Giacomo fosse fatta a scopo di riconoscimento. Essi non impugnano nemmeno che nella lista degli elettori del Comune di Carmagnola esistano due elettori col nome di Ferrero Giorgio fu Giacomo; tutti costoro non invocano per la nullità delle schede controverse se non la lettera degli art. 74 e 81 della legge provinciale e comunale, che, a loro avviso, non lascia adito a discussione o ad interpretazione.

Attesochè sia indubitato che la legge non contemplando il caso che si trovino due o più elettori in uno stesso Comune, i quali abbiano l'identico pronome, cognome, e lo stesso nome del padre, la stessa condizione sociale e la stessa professione, non ha neppure disposizione espressa sul modo di distinguerli e di indicarli nelle relative schede elettorali; d'altronde è evidente che a tutti non si attagliano le particolarità che l'art. 74 permette di aggiungere nelle schede stesse.

Attesochè, checchè si dica dai controricorrenti, è certo che al silenzio della legge supplisce la interpretazione del magistrato, il quale mediante il ravvicinamento delle diverse disposizioni della legge medesima può ben ricavare la mente del legislatore, non meno sicura di quella resa palese da una disposizione espressa.

Attesochè nella interpretazione delle leggi il primo canone sia di evitare sempre nel legislatore l'assurdo e la contraddizione.

Attesochè ognun veda che sarebbe assurdo che il legislatore volesse l'annullamento di una o più schede per una indicazione da lui letteralmente non preveduta, ma che ha la sua ragione d'essere nella necessità della identificazione della persona di un candidato, e la sua giustificazione nelle liste elettorali.

Più che assurdo sarebbe poi il supporre che il legislatore vietando qualsiasi indicazione, oltre quelle da lui espressamente indicate all'art. 74, avesse inteso di privare del diritto di eleggibilità quegli elettori, cui non fosse dato di distinguere se non in modo diverso da quelli indicati nel detto articolo.

Attesochè, se potesse ammettersi cotesto assurdo, il legislatore si sarebbe posto anche in aperta contraddizione con le sue disposizioni: imperocchè coll'art. 74 vieterebbe ogni altra indicazione qualsiasi, oltre quelle da lui letteralmente indicate, e coll'art. 81 dichiarava doversi avere come non scritti i nomi, che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto.

Attesochè in questo apparente conflitto di disposizioni non sia arduo il convincersi, rettamente interpretando la legge, che il legislatore ha disposto nella legge stessa tanto quanto basta ad evitare ogni assurdo e a garantire agli interessati il legittimo e pieno esercizio de' loro diritti elettorali attivi e passivi.

Infatti, prendendo in esame l'art. 74 della legge, noi vediamo che il legislatore dichiara: « L'elettore può aggiungere, *oltre i nomi dei candidati ecc.* ». Ora in cotesto articolo il legislatore parlando dei nomi non ha certamente inteso di parlare soltanto dei pronomi o nomi propri strettamente personali, ma

anche dei cognomi, dei doppi e triplici cognomi, degli agnomi e di quanto altro abbraccia nella sua più ampia significazione la parola *nome*, nella quale si comprende tutto ciò che concorre a connotare una persona, e distinguerla non solo assolutamente dal resto degli uomini, ma anche relativamente ad alcuno di questi. In altri termini, l'art. 74 dispone delle indicazioni *non necessarie che permette* di fare nelle schede, ma non parla delle necessarie.

Attesochè, mentre non era congruo che il legislatore completasse tutti i diversi casi nei quali si rendeva necessaria una speciale indicazione, non poteva neppure lasciarli all'arbitrio degli elettori, che col pretesto di meglio indicare la persona favorita del loro voto, avrebbero potuto trovar modo di far riconoscere il votante. Quindi tutta la parte relativa ai nomi nel più largo senso della parola, venne dal legislatore rilasciata ai Consigli comunali e alle Giunte provinciali amministrative, le quali autorità con la formazione delle liste elettorali fissano e determinano i nomi degli elettori e tutte le altre particolarità che valgono ad identificarli e a distinguerli gli uni dagli altri. Di qui la prima illazione, che quando il legislatore ha detto « *oltre i nomi dei candidati* », espressione che letteralmente presa non sarebbe completa, non può avere inteso se non di riferirsi alla designazione degli elettori contenuta nelle liste elettorali. Di qui, in secondo luogo, si vede la ragione per la quale il legislatore omise e doveva omettere la completazione dei casi di elettori omonimi. Di qui, in terzo luogo, la conseguenza che una scheda redatta in modo conforme alla lista elettorale, è perfettamente conforme alla intenzione del legislatore ed è indubbiamente valida.

Attesochè, applicando questi risultati della ermeneutica al caso in esame, e stando in fatto che i Ferrero Giorgio fu Giacomo erano due nelle liste elettorali del Comune di Carmagnola, e che nelle liste stesse essi furono distinti l'uno con la residenza in Salsasio e l'altro con la residenza in S. Grato, ne consegue che tutte le 86 schede denunziate nelle quali al candidato Ferrero Giorgio fu Giacomo si trova aggiunta la indicazione di Salsasio essendo perfettamente conformi alle indicazioni contenute nella lista elettorale, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Torino, sono indubbiamente valide, e debbono essere contate a favore di cotesto candidato.

Per questi motivi, ecc.